



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA

ANNO 2010

DISEGNO DI LEGGE 11 febbraio 2010, n. 96

Interventi a favore della famiglia e modificazioni di leggi provinciali connesse

D'iniziativa dei **consiglieri Pino Morandini, Walter Viola, Rodolfo Borga, Mauro Delladio e Giorgio Leonardi** (Il Popolo della libertà)

Presentato il **11 febbraio 2010**

Assegnato alla **Quarta Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 11 febbraio 2010, n. 96

Interventi a favore della famiglia e modificazioni di leggi provinciali connesse

INDICE

- Art. 1 - *Principi*
- Art. 2 - *Politiche di settore*
- Art. 3 - *Registro delle associazioni familiari*
- Art. 4 - *Interventi di promozione della maternità e della genitorialità*
- Art. 5 - *Assegni per il nucleo familiare e di maternità*
- Art. 6 - *Interventi a sostegno della preadolescenza e dell'adolescenza*
- Art. 7 - *Progetti sperimentali*
- Art. 8 - *Coordinamento degli orari*
- Art. 9 - *Banche del tempo*
- Art. 10 - *Conciliazione dei tempi familiari e dei tempi di lavoro*
- Art. 11 - *Valutazione d'impatto familiare*
- Art. 12 - *Fondo provinciale per la famiglia*
- Art. 13 - *Sportelli per la famiglia*
- Art. 14 - *Autorità provinciale per la famiglia*
- Art. 15 - *Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali*
- Art. 16 - *Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3*
- Art. 17 - *Valutazione degli effetti della legge*
- Art. 18 - *Abrogazioni*
- Art. 19 - *Disposizioni finanziarie*

Art. 1 *Principi*

1. In base al principio di sussidiarietà la Provincia autonoma di Trento sostiene la famiglia, anche nella sua funzione di sorgente del capitale sociale, realizzando un sistema di politiche sociali comunitario e amico della famiglia, coerentemente con i valori degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

2. Per valorizzare la famiglia questa legge prevede interventi:

- a) a livello economico, in base alle necessità della famiglia nelle diverse fasi del suo ciclo di vita;
- b) a livello di servizi, che sono articolati per rispondere ai bisogni della famiglia nelle diverse fasi del suo ciclo di vita;
- c) a livello di promozione delle reti di supporto informali e formali e dell'associazionismo familiare, attuando il principio di sussidiarietà orizzontale, in connessione agli interventi previsti dalle lettere a) e b);
- d) sul piano del riconoscimento della soggettività della famiglia, promuovendo la partecipazione attiva, l'autoaiuto e il mutuo aiuto, in connessione agli interventi previsti dalle lettere a) e b).

Art. 2 *Politiche di settore*

- 1. Nella proprie politiche settoriali la Provincia e le comunità sostengono i progetti di

vita dei nubendi, delle giovani coppie e delle famiglie con figli, attuando misure a favore di questi soggetti nell'ambito degli atti regolamentari e amministrativi che riguardano:

- a) le agevolazioni previste dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata e pubblica, con particolare riferimento al canone moderato;
- b) le provvidenze previste dalla normativa provinciale in materia di politiche sociali, con particolare riferimento agli interventi di sostegno economico indirizzati ai soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo.

2. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i minori o maggiorenni a carico legati al richiedente o al suo coniuge da un rapporto di filiazione, affiliazione, adozione, tutela, affidamento o affidamento congiunto. A tal fine gli atti regolamentari e amministrativi settoriali prevedono criteri e modalità per consentire a entrambi i genitori, in caso di affidamento congiunto, di richiedere alternativamente l'erogazione della prestazione a beneficio del minore.

Art. 3

Registro delle associazioni familiari

1. La Provincia valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie promuovendo le associazioni e le formazioni del privato sociale che attivano esperienze di associazionismo familiare, volte a favorire il mutuo aiuto nella cura familiare.

2. La Provincia valorizza il ruolo dell'associazionismo familiare nella gestione, pianificazione e valutazione delle politiche familiari.

3. La Provincia istituisce un registro delle associazioni familiari operanti sul territorio provinciale. Il regolamento di attuazione di questa legge stabilisce i requisiti per l'iscrizione al registro, le modalità per verificare il loro mantenimento, i criteri per l'istituzione e la gestione del registro.

Art. 4

Interventi di promozione della maternità e della genitorialità

1. La Provincia sostiene i servizi erogati alla famiglia da soggetti pubblici e privati accreditati, in base alle disposizioni del regolamento d'attuazione di questa legge, e in particolare dalle associazioni iscritte nel registro delle associazioni familiari, per svolgere attività d'informazione e formazione sulla vita coniugale e familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternità e paternità.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono finalizzati, in particolare:

- a) a prevenire e rimuovere le difficoltà che potrebbero indurre la madre all'interruzione della gravidanza;
- b) a prevenire e rimuovere le cause di potenziali danni per il nascituro;
- c) alla cura dell'infertilità e dell'abortività spontanea;
- d) a promuovere progetti informativi e di sostegno degli istituti relativi all'affido familiare e all'adozione;
- e) a promuovere iniziative d'informazione e formazione rivolte ai genitori per un approfondimento delle loro funzioni educative;
- f) a promuovere momenti formativi misti tra genitori e tra genitori e figli;
- g) a promuovere iniziative d'informazione e formazione, da svolgere in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate all'aggiornamento degli insegnanti, al confronto educativo con i genitori e al coinvolgimento di questi ultimi in attività di laboratorio organizzate dalle istituzioni scolastiche;
- h) a promuovere interventi a domicilio rivolti a minori con problematiche educative,

- finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle competenze genitoriali;
- i) a promuovere progetti per prevenire l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare e per favorirne il reinserimento dopo l'allontanamento;
 - j) a realizzare interventi di mediazione familiare nei casi di gravi difficoltà relazionali nel rapporto di coppia;
 - k) a promuovere progetti volti a ridurre il disagio e sostenere le famiglie migranti, anche nell'ambito degli interventi previsti dalla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (legge provinciale sull'immigrazione), e della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini);
 - l) a predisporre e organizzare per ogni famiglia che lo richieda un piano personalizzato di sostegno, anche dal punto di vista psicologico, utilizzando pure le reti informali di solidarietà;
 - m) a promuovere il potenziamento dei servizi che favoriscono la conciliazione dei tempi familiari e dei tempi di lavoro;
 - n) a promuovere iniziative di sostegno a favore dei giovani in ambito familiare, anche nell'ambito degli interventi previsti dalla legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani);
 - o) a fornire servizi di consulenza legale per gli aspetti riguardanti le separazioni, le adozioni, l'affido e i diritti dei minori.

Art. 5

Assegni per il nucleo familiare e di maternità

1. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità previsti dalla normativa statale in materia sono erogati con i criteri stabiliti dal regolamento, nel rispetto dei livelli di intervento previsti dalle disposizioni statali e tenuto conto dei benefici eventualmente in godimento per le stesse finalità. Per la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare si applica l'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

2. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi ed erogati dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

3. Il comune di residenza della madre, all'atto d'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati o adottati, verifica il possesso dei requisiti della madre e comunica entro dieci giorni all'agenzia i dati in suo possesso.

4. Per sostenere le nascite e la formazione di nuove famiglie la Provincia, con le modalità stabilite dal regolamento:

- a) concede un assegno di natalità di 2.500 euro per ogni figlio, aumentato di 500 euro per i figli successivi al primo;
- b) concede un contributo mensile di 300 euro per ogni bambino di età compresa fra zero e tre anni, aumentato di 200 euro, a decorrere dal compimento del terzo mese di età, se il bambino non usufruisce dei servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti dalla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido), o dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia). Il contributo è aumentato di 100 euro per i figli successivi al primo.

5. I contributi previsti dal comma 4 sono cumulabili con quelli disciplinati dalla normativa statale o da quella della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol. La loro misura è aggiornata annualmente dalla Giunta provinciale per adeguarla alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT.

Art. 6

Interventi a sostegno della preadolescenza e dell'adolescenza

1. La Provincia promuove iniziative di sostegno dell'età preadolescenziale e adolescenziale attraverso:

- a) interventi di mediazione familiare;
- b) interventi per combattere il fenomeno della dispersione scolastica;
- c) promozione e sostegno di iniziative di mutuo aiuto e di incontro tra genitori o tra adolescenti;
- d) attivazione da parte delle competenti strutture del servizio di assistenza educativa a domicilio, predisponendo per ogni famiglia che lo richieda un piano personalizzato di sostegno psicologico, sociale e sanitario;
- e) attivazione di spazi di aggregazione educativo-ricreativa a favore di minori.

Art. 7

Progetti sperimentali

1. La Provincia concede contributi per la realizzazione di progetti sperimentali predisposti e gestiti direttamente dalle famiglie in forma organizzata e dalle associazioni iscritte nel registro delle associazioni familiari, finalizzati all'attivazione di servizi che supportino il compito di cura, in tutte le fasi del ciclo di vita familiare.

2. Il regolamento stabilisce l'entità delle spese da destinare ai finanziamenti, le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per l'erogazione dei contributi.

Art. 8

Coordinamento degli orari

1. Per perseguire le finalità di questa legge la Provincia assume iniziative volte a migliorare l'articolazione, l'armonizzazione e il coordinamento dei tempi e degli orari delle attività quotidiane della vita, della scuola e del lavoro.

2. Con regolamento sono stabiliti i criteri per l'attuazione di quest'articolo.

Art. 9

Banche del tempo

1. La Provincia promuove la costituzione delle banche del tempo, realizzate da soggetti iscritti all'albo del volontariato previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato), o da associazioni iscritte nel registro delle associazioni familiari, mediante le quali persone disponibili offrono gratuitamente parte del proprio tempo per attività ricreative, di cura, custodia, assistenza, sostegno scolastico e altro. A tal fine la Provincia concede appositi finanziamenti, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la realizzazione delle iniziative, inoltre, la Provincia può mettere a disposizione beni mobili e immobili, anche a titolo gratuito.

Art. 10

Conciliazione dei tempi familiari e dei tempi di lavoro

1. La Provincia promuove i servizi che favoriscono la conciliazione dei tempi familiari e dei tempi di lavoro, anche relativamente alle famiglie con figli di età superiore ai tre anni,

con disabili, con malati, con anziani non autosufficienti. A tal fine la Provincia eroga buoni per l'acquisto di servizi da soggetti accreditati, anche utilizzando gli stanziamenti del Fondo sociale europeo.

2. La Provincia promuove la rimozione degli ostacoli di spazio e di tempo all'esercizio dell'attività lavorativa da parte dei lavoratori residenti in comuni diversi dal loro luogo di lavoro, promuovendo la costituzione di postazioni di telelavoro, per consentire a questi lavoratori di svolgere le proprie mansioni da postazioni lavorative più vicine alla famiglia.

3. Il regolamento disciplina i buoni di servizio previsti dal comma 1 e gli interventi promozionali, anche a carattere finanziario, previsti dal comma 2.

Art. 11

Valutazione d'impatto familiare

1. La Provincia attua la valutazione d'impatto familiare per orientare le strategie di sostegno della famiglia, con particolare riguardo alla promozione della genitorialità e della natalità e con speciale riferimento alle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità o in situazioni di disagio.

2. La valutazione d'impatto familiare è lo strumento che indirizza le politiche tributarie e tariffarie della Provincia secondo criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica.

3. La valutazione d'impatto familiare implica:

- a) la valutazione preventiva dell'incidenza sulle famiglie degli interventi previsti negli atti di programmazione e dei relativi strumenti attuativi, con riferimento al rapporto tra carico fiscale, tributario e tariffario, condizione economica e composizione del nucleo familiare;
- b) la verifica periodica dei risultati in termini di qualità, efficacia e adeguatezza degli interventi che hanno ricadute sulla famiglia, in relazione ai loro aspetti tributari e tariffari.

3. La Provincia indica in modo espresso nei propri atti di programmazione e relativi strumenti attuativi gli elementi di valutazione d'impatto familiare e promuove intese con gli enti locali per estendere la valutazione alle politiche settoriali di loro competenza e ai relativi atti di programmazione, assicurando il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali.

4. Con regolamento sono stabiliti i criteri per l'attuazione di quest'articolo.

Art. 12

Fondo provinciale per la famiglia

1. Nell'ambito del bilancio provinciale è istituito un fondo provinciale per il finanziamento di progetti e iniziative a sostegno della famiglia e in particolare delle giovani coppie.

2. Il fondo è destinato a integrare le risorse stanziare per finanziare gli interventi a favore della famiglia, ai sensi della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia, della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti), della legge provinciale sugli asili nido e della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), che riguardano:

- a) le politiche tariffarie nei servizi scolastici e nei servizi alla prima infanzia, da attuare tenendo conto della condizione economica del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti;

- b) le politiche di conciliazione dei tempi famiglia - lavoro;
- c) le politiche di promozione della famiglia e delle associazioni familiari;
- d) le politiche di sostegno al reddito;
- e) le politiche tariffarie relative ai servizi di prima necessità;
- f) altri interventi in favore della famiglia previsti da questa legge.

3. La Giunta provinciale ripartisce le risorse del fondo fra gli interventi indicati nel comma 2. Inoltre dispone prelievi di somme dal fondo per l'integrazione degli stanziamenti autorizzati per la copertura delle spese previste dalle leggi provinciali citate nel comma 2.

4. La Provincia destina le economie conseguenti a interventi di razionalizzazione della spesa e a riorganizzazioni dei servizi nel settore delle politiche sociali all'incremento del fondo per la famiglia.

Art. 13

Sportelli per la famiglia

1. La Provincia promuove l'istituzione presso i comuni - singoli o associati - di sportelli per la famiglia, che agevolano la conoscenza degli interventi e l'accesso ai servizi rivolti alla famiglia, coordinandosi con le strutture provinciali competenti in materia, e sono gestiti anche da associazioni iscritte nel registro delle associazioni familiari

Art. 14

Autorità provinciale per la famiglia

1. La Provincia istituisce l'autorità provinciale per la famiglia, che è composta:

- a) da rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro delle associazioni familiari che operano nel settore delle politiche familiari o in quelli collegati;
- b) da rappresentanti delle associazioni o cooperative tra famiglie che hanno finalità sanitarie, educative, culturali, sociali e assistenziali;
- c) da rappresentanti di soggetti privati che svolgono funzioni di consulenza e assistenza familiare e di aiuto alla maternità.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale stabilisce la durata in carica, il numero dei componenti dell'autorità, i criteri e le modalità per la sua nomina, le sue modalità di organizzazione e di funzionamento.

3. L'autorità, in particolare:

- a) esprime un parere obbligatorio rivolto alla Giunta provinciale sui regolamenti e le deliberazioni a carattere generale che attuano questa legge;
- b) può esprimere un parere rivolto alle commissioni del Consiglio provinciale sui disegni di legge che interessano direttamente o indirettamente la famiglia;
- c) partecipa con proposte e osservazioni alla predisposizione degli strumenti provinciali di programmazione socio-assistenziale e sanitaria;
- d) presenta alle strutture provinciali competenti proposte, osservazioni e richieste in relazione alle politiche familiari della Provincia;
- e) partecipa all'attività di valutazione sugli effetti di questa legge, prevista dall'articolo 17, anche promuovendo la costituzione di un centro studi per le politiche familiari.

Art. 15

Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali

1. La lettera c) dell'articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali è sostituita

dalla seguente:

"c) interventi economici a favore di persone che hanno superato i settanta anni di età e che hanno trasferito la residenza presso quella di loro parenti entro il terzo grado, o che hanno superato i settantacinque anni di età, in misura pari alla media della spesa che resta a carico dell'ente pubblico per le persone ricoverate nelle residenze sanitarie assistenziali, esclusa quella relativa all'assistenza sanitaria;".

Art. 16

Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993 è sostituita dalla seguente:

"b) le condizioni economiche sono valutate facendo riferimento al nucleo familiare. La composizione del nucleo familiare è individuata in base ai criteri definiti dalla deliberazione prevista da questo comma, che stabiliscono, in particolare, una valutazione progressivamente più favorevole al richiedente in ragione del numero dei figli a carico."

Art. 17

Valutazione degli effetti della legge

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta provinciale, d'intesa con l'autorità provinciale per la famiglia, presenta al Consiglio provinciale una relazione con indicazioni documentate sugli effetti di questa legge e sulle criticità riscontrate nella sua attuazione.

2. La Giunta invia la relazione anche al Consiglio delle autonomie locali, che entro trenta giorni può far pervenire alla Giunta e al Consiglio provinciale le sue osservazioni.

3. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione.

Art. 18

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 65 (Assegni per il nucleo familiare e di maternità) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
- b) articolo 88 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- c) articolo 20 (Erogazione dell'assegno per ogni figlio successivo al primo) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;
- d) articoli 28 e 29 della legge provinciale sulle politiche sociali;
- e) articolo 7 (Istituzione del fondo per la famiglia) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;
- f) articolo 44 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16.

Art. 19

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede utilizzando le somme già stanziare per l'attuazione delle disposizioni abrogate dall'articolo 18.